

# UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 14 d'ord.

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO per l'affidamento del servizio di custodia e pulizia delle palestre del capoluogo udinese in orario extra scolastico - riserva alle Cooperative Sociali di tipo B.**

## ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'**Ufficio di Presidenza** dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data **1 giugno 2017, alle ore 18.00**, sotto la **Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell** e con l'assistenza del **Segretario, avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N.	COMUNE	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.
1	CAMPOFORMIDO	BERTOLINI Monica	X	
2	POZZUOLO DEL FRIULI	TURELLO Nicola	X	
3	PRADAMANO	MOSENTA Enrico	X	
4	TAVAGNACCO	MAIARELLI Gianluca	X	
5	TRICESIMO	MANSUTTI Andrea	X	
6	UDINE	HONSELL Furio	X	

Presenti N. 6

Assenti N. 0

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che l'art. 12 della Legge 4 agosto 1977, n. 517 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382") prevede che:

- gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- il Comune o la Provincia hanno la facoltà di disporre, ai sensi del medesimo provvedimento la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale";

Richiamato l'articolo 90, comma 26, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato") che dispone che "*Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, ... (omissis) ..., devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche ... (omissis);*

Vista la L.R. 26/2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie Locali" e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L.R. 25/2016 (Legge di stabilità della Regione FVG per l'anno 2017), è stato disposto che le funzioni in materia di edilizia scolastica e di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, finora esercitata dalle Province, siano trasferite in capo ad altri Enti a decorrere dal 01/04/2017;

Considerato che, ai sensi degli art. 32, c. 4, e 35, c. 4 bis, lett. a), e 4 ter, della L.R. 26/2014, l'ente a cui provvisoriamente sono attribuiti le risorse umane, strumentali e finanziarie, i procedimenti amministrativi in corso, nonché i rapporti giuridici del piano di subentro relativi alle suddette funzioni della Provincia di Udine, è l'Unione del Friuli Centrale;

Dato atto che, così come disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale n. 510 del 24 marzo 2017, la titolarità dei rapporti giuridici connessi agli immobili oggetto del piano di subentro fa capo all'Unione del Friuli Centrale a decorrere dal 1 aprile 2017, fermo restando il passaggio della proprietà in capo ai Comuni sul cui territorio essi insistono;

Ricordato che le palestre del capoluogo udinese, ed in particolare le palestre annesse agli Istituti Marinelli, Zanon, Deganutti, Stellini, Marinoni, Copernico e Malignani di Udine, previo nulla osta dei Dirigenti Scolastici interessati e nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Scolastico Provinciale di Udine con provvedimenti del 31 luglio 1979 e del 10 dicembre 1996, vengono concesse in uso in orario extrascolastico a Enti e Associazioni che ne facciano richiesta;

Considerato che le palestre annesse agli Istituti Scolastici sopraindicati non possono essere fruite in orario extra-didattico in assenza di un adeguato servizio di custodia e pulizia;

Vista la L. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”, ed in particolare:

- l’art. 5 comma 1 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, in deroga alla disciplina dei contratti, possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo b) ed i loro consorzi per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate (di cui all’art. 4, comma 1, della medesima legge) e che l’importo stimato dell’affidamento, al netto dell’IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici”;
- l’art. 8 che prevede l’applicazione delle disposizioni della legge 381/91 ai Consorzi costituiti da società cooperative;

Visto l’art. 112 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” che prevede la possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati;

Vista la L.R. n. 20/2006 “Norme in materia di cooperazione sociale” ed in particolare:

- gli artt. 22 e 23, in materia di convenzioni di cui all’art. 5 della L. 381/1991;
- l’articolo 24, che individua i “Criteri e le modalità per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all’art. 5, comma 1 della L. 381/1991”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0186/Pres, ed il successivo Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2008 n. 00320/Pres. di modificazione, con cui è stato approvato lo schema di convenzione tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 381/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1032 del 01/06/2011 con cui è stato approvato definitivamente: l’“Atto di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall’articolo 35, comma 5 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;

Atteso, inoltre, che l’Unione Territoriale del Friuli Centrale intende caratterizzare il proprio impegno per realizzare compiutamente quanto previsto dalla L. n. 381/1991, e dalla successiva

normativa in materia, sviluppando il principio della sussidiarietà, mediante l'accelerazione dei processi di integrazione delle persone fragili e disagiate;

Ravvisata pertanto la necessità di riservare l'esecuzione di alcune procedure di appalto sotto soglia comunitaria alle cooperative sociali di tipo B) al fine di creare opportunità di lavoro e di reinserimento sociale per persone appartenenti a categorie "svantaggiate";

Ricordato che in data 30/08/2017 scadrà l'attuale servizio di custodia e pulizia palestre, già riservato dall'Amministrazione Provinciale di Udine, alle cooperative sociali di tipo B);

Accertata la volontà dell'Unione Territoriale nel voler proseguire nella riserva dell'appalto del servizio di pulizia e custodia degli impianti sportivi del capoluogo, in orario extrascolastico, alle cooperative sociali di tipo B);

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,


#### DELIBERA

1. di riservare alla cooperazione sociale di tipo B l'affidamento del servizio di pulizia e custodia palestre del capoluogo udinese in orario extrascolastico;
2. di demandare al competente Dirigente dell'Unione Territoriale l'adozione di quanto di competenza;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.


Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE



(Furio HONSELL)

IL SEGRETARIO



(Carmine CIPRIANO)